

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 270

26 ottobre 2009

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE RENZI

NORME PER LA TRASPARENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E PER LA REGOLAMEN- TAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI PARTICOLARI

Oggetto consiliare n. 5002

RELAZIONE

Il progetto di legge vuole regolamentare in Emilia-Romagna l'attività di "Rappresentanza di interessi particolari", cioè l'attività di influenzare la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa a prendere determinate decisioni o ad effettuare precise scelte politiche, con l'obiettivo di renderla più trasparente ed accessibile a tutti.

A nostro avviso, infatti, rendere conoscibile ai cittadini tale attività, significa assicurare la trasparenza del lavoro politico amministrativo svolto dalle Istituzioni regionali.

L'attività di rappresentanza di interessi particolari (attività di lobbying) già praticata a tutti i livelli, europeo, nazionale, regionale e locale, una volta che il federalismo fiscale entrerà a pieno regime, diventerà sempre di più un elemento non trascurabile nell'iter decisionale della Regione Emilia-Romagna ed è per questo che riteniamo opportuno stabilire una sua regolamentazione.

Raggiungere ed entrare in contatto con i decisori pubblici negli Enti locali o in Regione è sicuramente più semplice che a livello nazionale o addirittura europeo.

Nello stesso tempo siamo convinti che definire delle regole, per rendere pubblico, questo genere di attività possa contribuire sia allo sviluppo del nostro territorio sia a prendere decisioni migliori.

Possa favorire la diffusione di un'accezione positiva dell'attività di rappresentanza di interessi, quale risorsa della vita e della partecipazione democratica della Regione Emilia-Romagna, invece che la connotazione negativa, ampiamente estesa in Italia, proprio perché ancora non regolamentata seriamente, di attività svolta nell'ombra a favore di interessi particolari.

Possa, in pratica aiutare a divulgare una cultura aperta al dialogo con chiunque abbia interessi legittimi, idee e proposte da rappresentare ai decisori pubblici.

Nello specifico questo progetto di legge prevede l'iscrizione obbligatoria in un Registro, istituito presso l'Assemblea legislativa, per chi esercita l'attività di rappresentanza di interessi particolari quale attività svolta da persone, associazioni, enti o società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi, anche di natura non economica, nei con-

fronti del Presidente della Regione, dei membri e dei funzionari con ruoli direttivi della Giunta regionale, e dei componenti dell'Assemblea legislativa, al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto, o di avviarne dei nuovi.

Tale Registro, denominato "Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari" deve essere, come dice il nome stesso, pubblico, nonché pubblicato sul sito Internet dell'Assemblea legislativa.

I rappresentanti di interessi particolari, che si devono iscrivere entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di rappresentanza di interessi, devono indicare i loro dati anagrafici, il loro domicilio professionale, l'interesse particolare che si intende rappresentare, i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza, nonché le risorse economiche ed umane di cui dispone lo stesso rappresentante di interessi per lo svolgimento della suddetta attività.

Ogni anno, inoltre, entro il termine perentorio del 31 gennaio, chi esercita tale attività deve trasmettere agli uffici preposti dell'Assemblea legislativa una relazione dettagliata concernente l'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta nell'anno precedente (indicazione delle modalità e dei mezzi utilizzati, i relativi contenuti, l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività, e l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate).

Infine, un altro aspetto rilevante di questo progetto di legge, da sottolineare sempre dal punto di vista della trasparenza, è l'individuazione, quale obbligo del pubblico decisore, di rendere noto l'attività di rappresentanza di interessi particolari svoltesi nei loro confronti, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali.

Il progetto di legge prevede 10 articoli:

- l'articolo 1 stabilisce le finalità e cioè assicurare la trasparenza e la partecipazione dei processi decisionali della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, disciplinando l'attività di rappresentanza di interessi particolari, nel contempo, nel comma 2, esprime l'orientamento che anche i Comuni e le Province, nell'ambito della propria autonomia statutaria, possano disciplinare tale attività conformemente alle norme di cui alla presente legge;
- l'articolo 2 stabilisce le definizioni di «attività di rappresentanza di interessi particolari» e di «processi decisionali pubblici» nonché l'indicazione delle attività che non rientrano nella rappresentanza di tali interessi;
- l'articolo 3 istituisce il "Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari";
- l'articolo 4 indica le modalità di iscrizione nel suddetto Registro;
- l'articolo 5 determina i requisiti che devono possedere i rappresentanti di interessi particolari per potersi iscrivere al Registro istituito dall'Assemblea legislativa;
- l'articolo 6 stabilisce gli obblighi che devono rispettare gli iscritti al Registro, tra cui la presentazione della relazione annuale dell'attività di rappresentanza di interessi svolta;
- l'articolo 7 prevede la verifica delle relazioni da parte degli uffici preposti e la trasmissione, entro il 31 maggio di ogni anno, ai componenti dell'Assemblea legislativa, di un rapporto sull'attività di rappresentanza e le contestuali operazioni di verifica;
- l'articolo 8 definisce gli obblighi dei decisori pubblici;
- l'articolo 9 indica le sanzioni a cui può incorrere un rappresentante di interessi particolari che esercita tale attività senza essersi iscritto nell'apposito Registro e senza aver inviato la relazione annuale agli uffici dell'Assemblea legislativa;
- l'articolo 10 individua la disposizione transitoria.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1**
Finalità

1. La presente legge regionale, in applicazione dell'art. 15 dello Statuto, al fine di assicurare la trasparenza e la partecipazione dei processi decisionali della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa nonché di fornire ai decisori pubblici una più ampia base informativa sulla quale fondare le proprie decisioni, disciplina l'attività di rappresentanza di interessi particolari, garantendone pubblicità e conoscibilità nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

2. Al fine di diffondere orientamenti e prassi trasparenti ed uniformi di partecipazione, le Province ed i Comuni, nell'ambito e nei limiti della propria autonomia statutaria, possono disciplinare l'attività di rappresentanza di interessi particolari conformemente alle norme di cui alla presente legge.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge l'espressione:

- a) «attività di rappresentanza di interessi particolari» indica ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi, anche di natura non economica, nei confronti del Presidente della Regione, dei membri e dei funzionari con ruoli direttivi della Giunta regionale, e dei componenti dell'Assemblea legislativa, al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici;
- b) «processi decisionali pubblici» indica i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali.

2. Non rientrano nell'attività di rappresentanza di interessi particolari:

- a) le attività svolte per fini di interesse pubblico, di carattere generale, sociale o umanitario;
- b) le attività svolte da enti pubblici o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti politici;
- c) le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- d) le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed

- e) effettuate anche a mezzo stampa, radio e televisione;
- e) le dichiarazioni rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici dinanzi a rappresentanti della Giunta e dell'Assemblea legislativa.

Art. 3
Registro pubblico
dei rappresentanti di interessi particolari

1. Chi intende svolgere attività di rappresentanza di interessi particolari, presso il Presidente della Regione ed i membri ed i funzionari con ruoli direttivi della Giunta regionale, nonché dei componenti dell'Assemblea legislativa, ha l'obbligo di iscriversi presso il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, istituito presso l'Assemblea legislativa.

2. Il Registro di cui al comma 1 deve essere pubblico, pubblicato sul sito Internet dell'Assemblea legislativa ed il rappresentante di interessi particolari deve avere la possibilità di potersi registrare direttamente anche per via telematica.

Art. 4
Modalità di iscrizione nel Registro pubblico
dei rappresentanti di interessi particolari

1. L'Assemblea legislativa per il Registro previsto nell'articolo 3, per il relativo controllo, l'aggiornamento e la pubblicazione dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi deve utilizzare le risorse umane e strumentali a disposizione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

2. Nel Registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi, sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di interessi o controllati dal personale amministrativo, nel caso di inserimento diretto dei dati da parte dello stesso rappresentante di interesse:

- a) i dati anagrafici e il domicilio professionale di chi esercita attività di rappresentanza di interessi particolari;
- b) l'interesse particolare che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi;
- c) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi particolari per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza.

3. L'iscrizione deve essere effettuata entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di rappresentanza di interessi particolari.

Per annotazioni

Art. 5*Requisiti di iscrizione nel Registro*

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 3 il rappresentante di interessi particolari:
 - a) deve aver compiuto il diciottesimo anno di età;
 - b) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto dai pubblici uffici;
 - c) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.

Art. 6*Obblighi degli iscritti nel Registro*

1. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro presso l'Assemblea legislativa, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno, il rappresentante di interessi particolari trasmette, sotto la propria responsabilità, in via telematica, una dettagliata relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente agli uffici preposti, che ne garantiscono la pubblicità dei contenuti attraverso la pubblicazione in una sezione dedicata ed accessibile del proprio sito Internet istituzionale.

2. La relazione deve contenere:

- a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi particolari poste in essere, con l'indicazione delle modalità e dei mezzi utilizzati nonché i relativi contenuti;
- b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività;
- c) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività.

Art. 7*Verifica delle relazioni*

1. Gli uffici cui spetta la tenuta del Registro di cui all'articolo 3, possono disporre verifiche sulle relazioni e sui dati forniti in base agli articoli 4 e 5, dai soggetti che hanno trasmesso la suddetta relazione, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori informazioni in merito.

2. L'Ufficio di Presidenza trasmette ai componenti dell'Assemblea legislativa, entro il 31 maggio di ogni anno, un rapporto sull'attività di rappresentanza e le contestuali operazioni di verifica, svoltesi nell'anno precedente.

Art. 8*Obblighi dei decisori pubblici*

1. L'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta nei confronti dei decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse degli atti amministrativi generali.

Art. 9*Sanzioni*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi particolari che svolga nei confronti di decisori pubblici l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in assenza di iscrizione nel Registro istituito è punito con una sanzione pecuniaria da Euro 2.000 ad Euro 20.000.

2. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel Registro di cui all'articolo 3, o nei successivi aggiornamenti, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 6, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni, sono punite con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro interessato.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle Istituzioni interessate con provvedimento motivato.

4. Il rappresentante di interessi particolari cancellato dal Registro di cui all'articolo 3, non può chiedere una nuova iscrizione prima di quattro anni dalla cancellazione.

Art. 10*Disposizione transitoria*

1. In sede di prima attuazione della presente legge, i soggetti interessati sono tenuti all'iscrizione nel Registro entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

